



296/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso per
revocazione n.80538 del registro di segreteria,
dalla Sig.ra **XX** (C.F. omissis),
nata a omissis il omissis, residente a omissis, via
omissis, e dal Sig. **YY**
(C.F. omissis), nato a omissis il omissis,
residente a omissis, via omissis
omissis, in proprio e quali eredi, rispettivamente
vedova e figlio di ZZ nato il
omissis a omissis e ivi deceduto in data omissis,
(pos. amm.va n. omissis), rappresentati e
difesi dall'Avv. Paolo Bonaiuti, unitamente e
disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto ed

elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16;

CONTRO

Ministero della Difesa in persona del Ministro della
Difesa pro-tempore domiciliato a Roma, viale
dell'Esercito 186, nonché presso l'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi 12
- costituito in proprio;

per la revocazione della sentenza n. 537/2021
della Sezione giurisdizionale regionale per il
Lazio;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'Avv. Paolo Bonaiuti
per i ricorrenti e la dott.ssa Marina Propersi per
il Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso per revocazione promosso ai sensi
dell'art. 202 e segg. c.g.c., i ricorrenti hanno
chiesto la revocazione della sentenza della Corte dei
conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio,
n. 537/2021, depositata in data 17.06.2021, che
risulta appellata innanzi alla III sezione Centrale
di appello.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

2. Con il ricorso in primo grado gli interessati avevano impugnato il decreto negativo del Ministero della Difesa del 2015, che aveva respinto la richiesta di trattamento pensionistico tabellare per decadenza dai termini di presentazione della domanda di pensione, quale dispiegata dal *de cuius* per l'infermità "epatite acuta itterica di natura virale", oltre ad asserita non sussistenza delle condizioni legittimanti l'attivazione della procedura d'ufficio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. La sentenza di primo grado del 2021, non notificata, impugnata in appello e in revocazione innanzi a questo giudice, aveva negato, all'esito di due CTU, che le patologie (Epatocarcinoma plurifocale con cirrosi epatica) diagnosticate nel 2012 al *de cuius* e quella che l'anno successivo ne ha provocato il decesso siano state causalmente dipendenti dall'epatite virale (epatite B-epatite acuta virale HBV) da lui presumibilmente contratta nel 1978 durante il servizio di leva, con esami clinici che nel 2012 avevano confermato la negatività per HBsAg e la positività degli anticorpi anti HBc, come atteso in un paziente con guarigione clinica spontanea e completa di una epatite virale acuta HBV. La CTU

finale, dopo aver visionato tutta la documentazione, anche quella trasmessa dai ricorrenti nel 2020, asseritamente non inserita all'epoca nel fascicolo di causa, aveva concluso nel senso che "in considerazione del periodo di incubazione dell'infezione da HBV, è molto improbabile che tale infezione sia stata contratta prima del Dicembre 1977" e che "non vi sono evidenze scientifiche e documentali che le patologie diagnosticate nel 2012 (cirrosi epatica HCV correlata ed epatocarcinoma), e che hanno determinato il decesso del Sig. YY, siano causalmente dipendenti dall'epatite virale HBV da lui contratta e completamente guarita nel 1978".

4. I ricorrenti affermano che il Primo Giudice ha deciso senza avere a disposizione tutta la documentazione sanitaria e quindi senza valutarla, abdicando alla sua funzione anche quale *peritus peritorum*, pur in presenza di contestazione tecnica che proprio su quei documenti si basava, documentazione trasmessa nel fascicolo solo nel 2024 dal CTU su richiesta della parte ricorrente in pendenza del giudizio di appello (come risulta nel fascicolo informatico). Tale documentazione,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

consegnata all'epoca dalla parte solo al CTU, come aveva anche evidenziato il primo giudice, riguarda la cartella clinica di ricovero presso l'Ospedale San Camillo dall'08/02 al 23/02/2012, ove per 5 volte viene scritto: HBV+ HCV+ indicando a loro avviso la persistenza della positività dell'epatite B. Risulta comunque in atti l'acquisizione di due pagine della cartella clinica, ossia quelle prodotte il 27 luglio 2020 da parte attrice insieme alle ulteriori osservazioni critiche della propria consulente Camilleri, nell'ambito di una cartella clinica composta da 158 pagine.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Ritengono quindi che l'odierna fattispecie configuri l'ipotesi prevista dell'art. 202 lett. d) c.g.c., in quanto solo dopo la sentenza e solo a partire dal 9.10.2024 è stato possibile apprendere e appurare, anche con documenti che a suo avviso sono decisivi e che non era stato possibile produrre in giudizio, delle carenze documentali e motivazionali che hanno caratterizzato il giudizio e la sentenza oggi impugnata. Con ulteriori note il legale ha evidenziato che il C.T.U. all'epoca nominato, clinico e non medico legale, ha travisato i fatti non accorgendosi di quanto riscontrato e rilevato in

cartella clinica, facendo di conseguenza incorrere in errore anche il Giudicante. I ricorrenti hanno allegato, per gli aspetti sanitari, una perizia medico legale redatta nel 2022 dal Prof. Giorgio de Simone specialista sia in medicina legale che nelle malattie del Fegato, delle vie biliari e del Ricambio che conclude nel senso della correlazione fra epatite B e il prosieguo clinico -epatite C, cirrosi e epatocarcinoma- con decesso del *de cuius*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Il Ministero si è costituito, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile per insussistenza della fattispecie di cui all'art 202 comma 1 lett. d) e comunque infondato in fatto ed in diritto. Ha evidenziato che la cartella clinica, lungi dall'essere rinvenuta dopo l'emissione della Sentenza gravata, è sempre stata custodita dai ricorrenti, che hanno provveduto a consegnarla solo al CTU designato, su espressa richiesta dello stesso, all'atto delle operazioni peritali, in quanto mai depositata all'atto dell'instaurazione del giudizio né nelle successive fasi processuali. Quindi non ricorre l'ipotesi di causa di forza maggiore. E nel merito ritiene che la sentenza di cui si chiede la revocazione sia sorretta da

sufficiente e coerente motivazione.

7. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto. L'avv. Bonaiuti dopo aver esposto lungamente gli aspetti correlati alla vicenda medico legale, le circostanze della acquisizione al fascicolo solo di recente della cartella clinica, ha ritenuto -dal punto di vista processuale- ammissibile la revocazione, citando la giurisprudenza della Corte costituzionale (ord. 84/2003), ritenendo che le sentenze del giudice delle pensioni in primo grado in realtà siano quelle indicate dall'art. 202 c.g.c. sentenze in "unico grado".

8. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. La questione in esame concerne la revocazione di una sentenza di primo grado (sez. Lazio Sent.537/2021), in presenza peraltro del ricorso in appello.

10. L'invocata revocazione è inammissibile.

11. Al riguardo, pur comprendendo la vicenda umana

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sottesa, occorre evidenziare che la revocazione rappresenta un mezzo di impugnazione delle sentenze per le quali non è possibile l'appello o perché sono decisioni del giudice d'appello o perché non è previsto l'appello (decisioni pronunciate in unico grado). In stretta affinità con il Codice di procedura civile -art. 395 c.p.c.-, l'art. 202 del c.g.c. al comma 1, infatti, precisa che "Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione in casi tassativamente ivi indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) e G).

La revocazione è quindi un rimedio straordinario contro le decisioni inappellabili, fra cui anche quelle di primo grado per le quali sono scaduti i termini per l'appello ex art. 202 c.g.c. co. 3 in presenza di circostanze indicate specificamente dalla norma.

Orbene, parte ricorrente ha chiesto la revocazione perché ritiene sussistente la circostanza indicata alla lett. d) *"dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario"*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ciò che va scrutinato in primis è l'ammissibilità del rimedio nel caso in esame.

12. L'odierno ricorso per revocazione è inammissibile, in quanto è proposto innanzi al giudice di primo grado e contro la sentenza di primo grado non ancora definitiva, atteso che contestualmente è stato proposto appello, ove l'eventuale motivo di impugnazione probabilmente poteva essere ovvero è stato fatto valere, mentre inequivocabilmente la norma prevede il rimedio avverso le sentenze pronunciate in appello o in unico grado. Va aggiunto che la cartella clinica di cui si discute poteva essere depositata agli atti in primo grado e non solo trasmessa in sede di CTU in contraddittorio tecnico. Se la parte l'ha inviata al CTU all'epoca, non è dato comprendere quale impedimento vi sia stato nel deposito al fascicolo di causa. Per maggior chiarezza, attesa la contestazione in udienza, occorre precisare in punto di diritto che nel codice di giustizia contabile le sentenze in unico grado sono disciplinate nella parte II-titolo IV capo III artt. 123 e segg., non potendo qualificare il giudizio di primo grado del giudice delle pensioni quale deciso in unico grado

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(come sostenuto dalla parte ricorrente) solo perché l'appello è limitato ai motivi di diritto e non al fatto. L'ordinanza della Corte costituzionale citata in udienza ha riguardato quest'ultimo profilo - doppio grado di cognizione- ed in particolare la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Altra previsione è quella di cui all'art. 202 c.g.c. che limita l'istituto della revocazione alle sentenze d'appello e a quelle in unico grado, che sono appunto altra tipologia.

13. Le spese legali sono compensate ex art. 31 co.3 c.g.c.. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

dichiara il ricorso per revocazione inammissibile.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza, oltre all'invio della presente sentenza alla Segreteria della Sezione d'appello competente (Terza Sezione Centrale Giurisdizionale di Appello rubricato al n. 60116).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.06.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.06.2025 12:55:51
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03